

amministrate, ove la scelta del terzo arbitro è riservata alla Camera arbitrale in qualità di terzo Organo.

Con il Comunicato n. 25 del 21.09.2007 è stata adeguata la direttiva relativa agli importi del deposito cauzionale che le parti sono tenute a versare in acconto del corrispettivo arbitrale (art. 243, comma 6, D.Lgs. 163/2006), facendo riferimento alla tabella allegata al D.M. 398/2000, fermi restando i criteri stabiliti dal Consiglio nella Risoluzione di massima deliberata in data 14 settembre 2006. L'adeguamento della direttiva si è reso necessario a seguito dell'emanazione del D.Lgs 113/2006 che ha così modificato l'art. 241, comma 12: *"Il collegio arbitrale determina il valore della controversia con i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 2 dicembre 2000, n. 398, e applica le tariffe fissate in detto decreto. L'articolo 24 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si interpreta come non applicabile a quanto disciplinato ai sensi del presente comma. ...."*

La modifica, frutto anche delle osservazioni sulle liquidazioni dei collegi arbitrali formulate dall'Autorità in sede di Relazione al Parlamento, reintroduce, ai fini della determinazione dei compensi arbitrali, le tariffe fissate dal D.M. n. 398 del 2000 che erano state implicitamente abrogate dalla legge 248/2006.

### **7.1.2 I dati relativi agli arbitrati amministrati e all'attività della Camera arbitrale**

La Camera Arbitrale ha redatto le tabelle che seguono fornendo un quadro d'insieme del contenzioso che si è svolto presso la stessa nel corso del 2007, tenuto anche conto dei giudizi non esauriti nei precedenti anni.

L'andamento del contenzioso arbitrale nell'anno 2007 - quale si evince dalle tabelle che precedono<sup>6</sup> - evidenzia un andamento non sfavorevole, anche se non soddisfacente, dei procedimenti arbitrali iscritti presso la Camera arbitrale.

---

<sup>6</sup>I dati relativi ai procedimenti arbitrali c.d. "amministrati" riportati nelle tabelle e nel prosieguo del capitolo, hanno carattere di certezza, non essendo in alcun modo condizionati, a differenza di quelli relativi agli arbitrati c.d. "liberi", da carenze di comunicazione ad opera delle parti dei relativi giudizi.

Tabella 7.1 - Dati complessivi relativi agli arbitrati amministrati in corso nel 2007 (dopo la costituzione dei collegi arbitrali)

Dati sugli arbitrati amministrativi	A	Arbitrati attivati nei precedenti esercizi e non definiti al 31.12.2006	28
		Procedimenti attivati nel 2007 provenienti da anni precedenti	11
		Procedimenti attivati nel 2007 e provenienti dallo stesso anno (di cui 3 conclusi)	24
		Totale A)	63
B		Lodi adottati nel 2007	25
		Conciliazioni	1
		Altri Provvedimenti (ritiro, cessata materia del contendere)	3
		Totale B)	29
(A-B)	Arbitrati in corso al 31.12.2007 dopo la costituzione del collegio	34	

Tabella 7.2 - Dati relativi alle domande di arbitrato pervenute nel 2007

Domande di arbitrato	53
Procedimenti ritirati o incompleti	6
Procedimenti attivati	24
Procedimenti sospesi per mancato versamento dell'acconto	23
Richieste di determinazione acconto relative ad arbitrati con nomina del terzo arbitro ad opera della Camera arbitrale	47
Richieste di determinazione acconto relative ad arbitrati con nomina del terzo arbitro di comune accordo tra le parti o del Presidente del Tribunale	0

Ciò si desume sia dal numero delle domande di arbitrato con istanza di nomina di terzo arbitro pervenute alla Camera (n. 53 nel 2007 e n. 51 nel 2006, rispetto a n. 81 del 2005), sia dalle richieste di determinazione del deposito in acconto e dai relativi provvedimenti (pari a n. 46 nel 2007, a n. 36 nel 2006 rispetto a n. 70 nel 2005).

Tale dato tiene conto del fatto che l'arbitrato amministrato, a partire dal 15 maggio 2005 (data in cui è entrata in vigore la legge 14 maggio 2005, n. 80), non costituisce più, come negli anni precedenti, l'unico sistema di giustizia arbitrale normativamente previsto, potendo le parti nominare di

comune accordo il Presidente del collegio e, in conseguenza di tale scelta, seguire il modello dell'arbitrato libero.

In termini percentuali, peraltro, gli arbitrati amministrati hanno fatto registrare una flessione rispetto a quelli liberi, come è confermato dal dato relativo al deposito dei lodi (v. *tabelle 7.3 e 7.4*).

Risulta, infatti, che i lodi adottati nel 2007 in esito a procedure amministrative sono stati 25, mentre i lodi depositati in esito ad arbitrati liberi sono stati 149.

Ed è da tenere presente, al riguardo, che la "fuga" dalle procedure amministrative si manifesta non solo nel numero di procedimenti attivati presso la Camera, ma anche nel valore delle controversie oggetto degli arbitrati (vedi *tabelle 7.7 e 7.7 bis* da cui emerge che le controversie di maggior valore, rientranti negli scaglioni sesto, settimo e ottavo delle tariffe di cui al D.M. 398/2000 e nella tabella prevista dal decreto Bersani, sono nella gran parte dei casi decise da collegi arbitrali "liberi").

In ordine ad una possibile ragione di tale fenomeno, sono da tener presente anche le considerazioni svolte circa le autoliquidazioni dei compensi da parte dei collegi arbitrali.

A differenza dell'anno precedente non sono stati presentati ricorsi avverso le nomine del terzo arbitro adottate dal Consiglio della Camera arbitrale.

Mentre nel corso del 2006 in alcuni casi si è verificato, infatti, che le parti resistenti in giudizi arbitrali hanno adottato, tra le strategie da seguire, anche quella di impugnare la scelta della procedura camerale intentata dalla "parte più diligente"<sup>7</sup>, adducendo, tra le varie argomentazioni, la mancata formalizzazione del disaccordo per la nomina del terzo arbitro, nell'anno 2007 è pervenuto un solo ricorso in prevenzione avverso la nomina del terzo arbitro.

---

<sup>7</sup>L'art. 241, comma 15, del D.Lgs. n. 163/2006, stabilisce infatti che "in caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la Camera arbitrale.....".

Quanto al dato relativo alle iscrizioni all'albo degli arbitri, si registra una contrazione rispetto all'anno precedente (n. 82 iscritti nel 2007 rispetto a n. 184 ammessi nel 2006).

Il decremento del numero delle iscrizioni all'albo è stato in parte determinato dalla circostanza per cui, nel corso del 2006, è scaduto per molti degli arbitri già iscritti all'Albo, il biennio di sospensione previsto dalla norma per la reinscrizione. Ciò ha consentito ai soggetti interessati di poter ripresentare la domanda per l'ammissione all'Albo nel triennio successivo.

Sempre nell'anno 2006, poi, sono state completate le procedure per la designazione degli arbitri appartenenti ai ruoli dei magistrati della Corte dei conti e degli avvocati dello Stato (art. 242, comma 6, lett. a, del D.Lgs. 163/2006).

Infine è da tener conto che, in base al Codice dei Contratti (art. 242, comma 6, lett. d), anche i dirigenti generali delle Pubbliche Amministrazioni, hanno potuto chiedere l'iscrizione all'albo degli arbitri. L'utilizzazione di tale facoltà, peraltro, è stata molto modesta.

Una contrazione si riscontra anche nelle iscrizioni nell'elenco dei consulenti (n. 47 periti ammessi nel 2007, rispetto a n. 95 del precedente anno).

Al riguardo va rilevato che il Codice dei Contratti non ha previsto, tra i soggetti aventi titolo all'iscrizione nell'elenco dei periti, non ha previsto i geologi, ammessi in forza della sentenza del Tar Lazio n. 5 del 2002.

I dati relativi alle iscrizioni confermano l'interesse, da parte dei soggetti aventi titolo, ad essere iscritti negli albi camerali anche nel nuovo sistema di giustizia arbitrale articolato sui due modelli di arbitrato.

Nell'albo degli arbitri, anzi, è da registrare un innalzamento del livello qualitativo nelle nuove iscrizioni.

Per quanto riguarda il deposito in acconto, la Camera arbitrale ha dichiarato abbandonate n. 9 procedure sulla base della considerazione che l'intempestività nel pagamento dell'acconto ed il conseguente ritardo che si determina nella costituzione dei collegi arbitrali contrasta con il carattere di celerità che deve connotare l'arbitrato.

In alcuni casi le parti che hanno promosso l'arbitrato hanno espressamente richiesto alla Camera arbitrale una riduzione nella misura dell'acconto fissato, tenuto conto di particolari circostanze. Il Consiglio ha accolto 10 istanze, in ragione del valore della controversia.

Infine, per quanto riguarda le ordinanze di liquidazione dei compensi ai collegi arbitrali, è da tener conto che esse sono state determinate fino all'entrata in vigore del D.lgs 113/2007 sulla base delle tariffe previste dal decreto Bersani e successivamente sulla base delle tariffe contenute nel D.M. 398/2000 reintrodotte dal citato D.Lgs 113/2007.

### 7.1.3 I dati relativi agli arbitrati liberi e al deposito dei lodi

Dai dati delle tabelle che seguono trova conferma l'andamento, già evidenziato, circa l'aumento dei lodi "liberi" rispetto a quelli "amministrati". Il trend è confermato anche dalla rilevazione dei depositi nel primo trimestre dell'anno 2008: n. 31 lodi "liberi" depositati a fronte di n. 2 "lodi "amministrati".

Tabella 7.3 - Lodi arbitrali depositati nel 2007

Lodi "amministrati" definitivi	25	
Lodi "amministrati" parziali	2	27
Quota dell'uno per mille	€ 94.570,56	
Lodi "liberi" definitivi:	149	
Lodi "liberi" parziali	6	155
Quota dell'uno per mille	€ 1.960.283,96	
Conciliazioni	1	

Per quanto riguarda le quote dell'uno per mille versate all'atto del deposito, i dati riportati nella tabella 7.3 (€ 94.570,56 per gli arbitrati amministrati ed € 1.960.283,96 per gli arbitrati liberi) trovano spiegazione anche nel fatto che le controversie di maggior valore sono svolte al di fuori della Camera arbitrale (il relativo ammontare è infatti correlato sia al numero che al valore delle controversie).

Tabella 7.4 - Lodi arbitrali depositati negli anni precedenti

Lodi "amministrati" definitivi depositati nel 2006	40	
Lodi "amministrati" parziali	2	42
Quota dell'uno per mille <sup>8</sup>	€175.107,66	
Lodi "liberi" definitivi depositati nel 2006	80	
Lodi "liberi" parziali	7	87
Quota dell'uno per mille	€ 964.257,03	
Conciliazioni		4
Lodi arbitrali depositati nel 2005:		
definitivi	43	
parziali	2	45
Quota dell'uno per mille	€ 9.411.07	
Lodi "liberi" definitivi depositati nel 2005	45	
Lodi "liberi" parziali		
Quota dell'uno per mille	€ 74.823.49	
Lodi arbitrali depositati nel 2004:		
definitivi	72	
parziali	4	76
Lodi arbitrali depositati nel 2003:		
definitivi	139	
parziali	1	140
Conciliazioni		8
Lodi arbitrali depositati nel 2002		
Definitivi	60	
Parziali	9	69
Conciliazioni		7

Tabella 7.5 - Arbitrati amministrati

Arbitrati conclusi entro 180 giorni	7	
Arbitrati conclusi entro 240 giorni	4	11
Arbitrati che hanno usufrutto di proroga:		
Arbitrati conclusi entro 360 giorni	3	
Arbitrati conclusi oltre i 360 giorni	11	14

Tabella 7.6 - Arbitrati liberi<sup>9</sup>

Dati sugli  
arbitrati  
liberi

Arbitrati conclusi entro i 180 giorni:	9	
Arbitrati conclusi entro 240 giorni	7	16
Arbitrati che hanno usufrutto di proroga:		
Arbitrati conclusi entro 360 giorni	34	
Arbitrati conclusi oltre 360 giorni	95	129

<sup>8</sup>Si deve tener conto che nel 2005 la quota da versare all'atto del deposito del lodo era pari all'uno per diecimila del valore della controversia (art. 5, comma 16-sexies, p.2-bis, della legge n. 80 del 2005, poi sostituito dalla legge finanziaria per il 2006, che ha fissato la percentuale all'uno per mille). Inoltre è da ricordare che l'obbligo del versamento è entrato in vigore a decorrere dal 14 maggio 2005.

<sup>9</sup> Per n. 4 arbitrati non è indicata la data di costituzione del collegio per cui non è stato possibile stabilirne la durata.

Il dato relativo alla durata degli arbitrati evidenzia che solo una minoranza dei procedimenti si conclude entro il termine ordinario previsto per la pronuncia del lodo, che in base all'art. 9, comma 1, del D.M. 398/2000, era di 180 giorni dalla data di costituzione del collegio, ed ora, in virtù dell'estensione agli arbitrati amministrati delle norme del codice di procedura civile contenute nell'art. 820 c.p.c.<sup>10</sup>, è ordinariamente di 240 giorni. E' tuttavia da rilevare che per effetto della norma transitoria contenuta nell'art. 253, comma 34, lett. c) del Codice dei Contratti- in base alla quale i giudizi arbitrali nei quali siano stati già nominati i due arbitri delle parti, si svolgono secondo le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del codice - gran parte dei collegi arbitrali ha continuato a far riferimento al precedente termine di 180 giorni per la pronuncia del lodo.

Dai dati sopra riportati, emerge la tendenza dei collegi a far ricorso all'art. 820, commi 3 e 4, c.p.c., che consente l'esercizio del potere di proroga, per una sola volta e per non più di 180 giorni, in caso di assunzione di mezzi di prova o di pronuncia di lodi non definitivi, ovvero, senza limitazioni, in caso di proroga accordata dalle parti. I procedimenti amministrati hanno avuto una durata media di circa 351 giorni, mentre i procedimenti liberi hanno avuto una durata media di circa 465 giorni.

I dati che precedono sembrano meritevoli di attenta considerazione, anche al fine di valutare, in assoluto o comparativamente, la capacità della giustizia arbitrale di corrispondere con la dovuta celerità ed efficacia, oltre che alla tutela degli interessi pubblici connaturati nel settore, alle aspettative delle parti dei giudizi.

---

<sup>10</sup>In base all'art. 820 c.p.c., come modificato dal D.Lgs. 40/2006, le parti possono, con convenzione di arbitrato o con accordo anteriore all'accettazione degli arbitri, fissare un termine per la pronuncia del lodo; in mancanza di tale indicazione, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di duecentoquaranta giorni dall'accettazione

#### 7.1.4 Tipologia del contenzioso<sup>11</sup>

Per quanto riguarda la tipologia del contenzioso, le linee di tendenza desumibili dai procedimenti “amministrati” e “liberi” definiti nel 2007 sono le seguenti.

**Iniziativa:** va confermato che il procedimento arbitrale è generalmente promosso su iniziativa dell’impresa appaltatrice avverso la stazione appaltante;

Tipologie  
del  
contenzioso

**Parti resistenti:** le stazioni appaltanti convenute in arbitrati amministrati (Tot. N. 25) appartengono, in percentuale, alle seguenti tipologie: a) Comuni (n. 10, pari al 40%); b) Regioni e Province (n. 4, pari al 16%); c) ASL (n. 3, pari a 12,%); d) altri soggetti (n. 8, pari al 32%);

Negli arbitrati liberi, le stazioni appaltanti convenute appartengono, in percentuale, alle seguenti tipologie: a) Comuni (n. 45, pari al 30,20%); b) Regioni e Province (n. 14, pari al 9,39%); c) Ministeri (n. 15, pari al 10,07%); d) ASL (n. 9, pari al 6,04%); e) ANAS (n. 35, pari al 23,49%); f) altri soggetti (n. 31, pari al 20,81%);

**Oggetto:** quasi sempre la controversia ha per oggetto la risoluzione del contratto e/o il risarcimento dei danni subiti dall’appaltatore per illegittime o ingiustificate sospensioni dei lavori disposte dall’amministrazione committente o per tardiva consegna delle aree di cantiere, con prolungamento del rapporto d’appalto; in questo schema rientra anche la richiesta di maggiori spese, oneri e danni per difetti o carenze progettuali, con conseguente necessità di perizie di variante; in alcuni casi l’oggetto del contendere riguarda il riconoscimento di pagamenti spettanti all’impresa per lavori eseguiti parzialmente e per i quali è poi intervenuto l’annullamento della gara;

**Difesa dell’Amministrazione intimata:** la stazione appaltante risponde, generalmente, con atto di resistenza accompagnato, a volte, da domanda riconvenzionale.

<sup>11</sup>Ai fini della rilevazione dei dati riguardanti la tipologia del contenzioso, sono stati considerati sia gli arbitrati amministrati che quelli liberi. I dati disponibili relativamente agli arbitrati, come avvertito in precedenza, non hanno carattere di certezza, non potendo, allo stato, la Camera arbitrale esercitare effettivi poteri di accertamento in ordine al rispetto della norma che impone il deposito dei lodi presso la Camera stessa (v., al riguardo, quanto osservato nel Cap. I°, paragr. 1).

In particolare, negli arbitrati amministrati presi in esame (n. 25), le amministrazioni intime hanno presentato, in n. 18 giudizi, l'atto di resistenza accompagnato, in 12 casi, dalla domanda riconvenzionale (peraltro accolta, parzialmente, dai collegi soltanto in tre casi). Nei lodi liberi esaminati (n. 149), è stato rilevato che in 136 arbitrati, le amministrazioni hanno presentato atto di resistenza, accompagnato in 69 casi da domanda riconvenzionale, quasi sempre respinta o accolta solo in parte;

**Natura delle controversie:** risulta ancora caratterizzata da problematiche giuridiche in misura del tutto prevalente rispetto a problematiche tecniche;

Quanto al contenuto dei lodi depositati si forniscono i seguenti dati:

- in un caso il lodo ha avuto ad oggetto soltanto questioni pregiudiziali senza entrare nel merito (RGA 2/07, nel quale è stata pronunciata l'irregolare costituzione del Collegio e dichiarata la carenza di *potestas iudicandi*);
- in alcuni casi i collegi hanno trattato, preliminarmente alle questioni di merito, questioni di rito: ciò è avvenuto in n. 9 arbitrati amministrati e in n. 29 arbitrati liberi;

**Istanze di ricusazione:** non si è verificata nessuna ipotesi di ricusazione del terzo arbitro;

**Valore delle controversie:** il valore delle controversie, quale è dato desumere dalle domande di arbitrato e dalle (eventuali) riconvenzionali, è oscillato, per quanto riguarda gli arbitrati amministrati, da un minimo di € 53.029,71 ad un massimo di € 50.000.000,00, per un valore medio delle controversie pari a € 3.546.908,93.

Negli arbitrati "liberi", il valore della controversia, desunto dalla dichiarazione resa in sede di deposito del lodo ai fini del versamento della relativa quota, è oscillato da un minimo di € 30.297,57 ad un massimo di € 325.000.000,00, per un valore medio delle controversie pari a € 13.809.313,77.

Si riportano di seguito due tabelle riepilogative del valore delle controversie, sulla base, rispettivamente, degli scaglioni indicati nella

tariffa allegata al D.M 398/2000 e nel D.M. 127/2004 di cui al decreto Bersani.

Tabella 7.7 – Valore delle controversie

Valori delle controversie	Valore delle controversie in base alla Tariffa allegata al D.M. n. 398/2000	Arbitrati amministrati	Arbitrati Liberi
	I scaglione (fino a € 103.291,38)	0	2
II scaglione (da € 103.291,38 e € 258.228,45)	0	7	
III scaglione (da € 258.228,45 a € 516.456,90)	1	6	
IV scaglione (da € 516.456,90 a € 2.582.284,49)	6	13	
V scaglione (da € 2.582.284,49 a € 5.164.568,99)	2	9	
VI scaglione (da € 5.164.568,99 a € 25.822.844,95)	0	9	
VII scaglione (da € 25.822.844,95 a € 51.646.689,91)	0	3	
VIII scaglione (oltre € 51.646.689,91)	0	0	

Tabella 7.7 bis - Valore delle controversie

Valore delle controversie in base alla Tabella D punto 9 allegata al D.M. n. 127/2004 di cui al decreto Bersani	Arbitrati amministrati	Arbitrati Liberi
I scaglione (fino a € 25.900,00)	0	0
II scaglione (da € 25.900,01 e € 51.700,00)	0	0
III scaglione (da € 51.700,01 a € 103.300,00)	1	1
IV scaglione (da € 103.300,01 a € 258.300,00)	2	6
V scaglione (da € 258.300,01 a € 516.500,00)	1	8
VI scaglione (da € 516.500,01 a € 2.582.300,00)	10	32
VII scaglione (da € 2.582.300,01 a € 25.822.900,00)	1	40
VIII scaglione (oltre € 25.822.900,00)	1	13

Dai dati riportati nella tabella, emerge che le controversie di maggior valore (rientranti negli ultimi scaglioni delle tariffe sopra indicate) sono tendenzialmente sottratte alla competenza della Camera arbitrale e, conseguentemente, alla maggiore trasparenza delle procedure propria dei procedimenti amministrati.

**Soccombienza:** le amministrazioni risultano parzialmente soccombenti nella quasi totalità dei giudizi arbitrali, sia amministrati che "liberi". Rara è stata la soccombienza totale.

In particolare, per quanto riguarda gli arbitrati amministrati: in 23 casi il collegio ha accolto, in modo parziale, le domande avanzate dall'impresa; in 1 caso il collegio ha accolto tutti i quesiti dell'impresa.

In totale, dal contenzioso arbitrale è derivato alle stazioni appaltanti un onere per compensi al Collegio arbitrale pari a € 2.444.730,94, escluse le spese relative allo svolgimento del giudizio.

In media, la percentuale della soccombenza delle stazioni appaltanti per il pagamento dei soli compensi agli arbitri (senza considerare le spese per il segretario, per l'eventuale C.T.U. e le spese legali), è risultata pari al 64,2%.

Per quanto riguarda gli arbitrati "liberi", le stazioni appaltanti, nella quasi totalità, sono risultate in tutto o in parte soccombenti (in particolare in n. 3 arbitrati, il collegio ha accolto la totalità dei quesiti presentati dall'impresa; in n. 146 arbitrati, l'accoglimento delle domande è stato parziale).

Complessivamente, dal contenzioso arbitrale è derivato alle stazioni appaltanti un onere pari a € 25.736.357,20, (dato parziale in quanto su n. 149 lodi depositati sono state presentate solo n. 130 ordinanze di liquidazione), escluse le spese relative allo svolgimento del giudizio.

La condanna per il pagamento delle spese di funzionamento del collegio (v. cap. III, par.1, 2 e 3) e delle spese legali è stata, generalmente, per 1/3 a carico dell'impresa e per 2/3 a carico della stazione appaltante. In n. 10 casi l'Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di funzionamento del Collegio per una percentuale pari al 100%. In soli tre casi l'Amministrazione non è risultata soccombente.

In media, la percentuale della soccombenza delle stazioni appaltanti per il pagamento delle spese per i compensi agli arbitri (relative ai compensi per gli arbitri, escluse le altre spese), è risultata pari al 62,62%.

Dai dati sopra riportati si evince, dunque, che il costo delle spese connesse al funzionamento dei giudizi arbitrali finisce per essere addossato in misura preponderante alle stazioni appaltanti, e quindi alle pubbliche amministrazioni, già gravate dalle condanne nel merito dei giudizi arbitrali.

**Lodi impugnati:** nel 2007 sono stati impugnati dinanzi alla Corte di Appello di Roma n. 2 lodi arbitrali (R.G. 5408/06 - Sez. 3; R.G. 7072/06 - Sez. 1). Nello stesso anno sono state depositate dalla Corte di appello n. 3

sentenze relative ad impugnazioni di lodi adottati in anni precedenti ( n. 5161/07 riferita al lodo RGA 8/01; n. 2618/07 riferita al lodo RGA 115/02 e n. 2619/07 riferita al lodo n. 16/02). Con la prima delle tre sentenze è stata dichiarata la nullità del lodo arbitrale impugnato per difetto di *potestas judicandi* del collegio arbitrale e dichiarata, altresì, l'intera debenza a carico dell'impresa convenuta, ivi comprese le spese di funzionamento del collegio arbitrale e di compenso agli arbitri.

Con le altre due sentenze sono state confermate le pronunce arbitrali impuginate, compensando le spese di giudizio in un caso e condannando l'Amministrazione ricorrente alla rifusione delle stesse nell'altro.

#### **7.1.5 Il costo degli arbitrati**

Per quanto riguarda il costo degli arbitrati, il codice degli appalti, ferma restando la preferenza accordata al sistema "binario" nelle procedure di arbitrato, ha mantenuto, per la determinazione dei compensi arbitrali, l'applicazione di una tariffa unica.<sup>12</sup>

Nei primi sette mesi dell'anno 2007 la disciplina relativa alla determinazione dei compensi spettanti ai componenti dei collegi è stata quella stabilita dal decreto-legge 4 maggio 2006, n. 223 (c.d. decreto Bersani), convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, in occasione dell'adozione di "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale e per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica".

Dal 1° agosto 2007, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 113/2007, che ha modificato, tra l'altro, l'art. 241, comma 12 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si è tornati all'applicazione della tariffa fissata nel D.M. 2 dicembre 2000, n. 398.

La stessa tariffa prevede la possibilità di incrementare fino al doppio i compensi massimi, motivando l'eventuale incremento in relazione "alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto".

<sup>12</sup> Cfr. artt. 241 co. 12, e 243, co. 5, del D.Lgs. 163/2006. In proposito, v. anche, precedente relazione, cap III, paragr. 1.

Nel secondo semestre dell'esercizio in esame, non diversamente da quanto accaduto nell'anno precedente, l'applicazione della tariffa allegata al D.M. 398/2000 è stata tutt'altro che uniforme nelle procedure arbitrali libere ed amministrate, atteso il comprensibile maggior rigore delle liquidazioni effettuate da un organo terzo, quale è la Camera arbitrale, rispetto alle autoliquidazioni fatte dai collegi arbitrali.

Possono ricordarsi, al riguardo, a titolo esemplificativo e con riferimento alle classi di importo più frequenti le procedure "libere" R.L. 88/07 (valore dichiarato € 5.712.650,00), R.L. 120/07 (valore dichiarato € 2.000.000,00), R.L. 139/07 (valore dichiarato € 27.601.040,00) e R.L. 170/07 (valore dichiarato € 30.000.000,00) nelle quali i compensi autoliquidati dai collegi sono stati, nell'ordine, di € 390.000,00, € 150.000,00, € 450.000,00 e 504.000,00, a fronte di massimi tabellari<sup>13</sup>, rispettivamente, di € 147.503,50, 59.063,40, € 163.828,04 ed € 175.822,84. Ciò dà conferma delle notazioni contenute nella relazione concernente il 2005 circa il superamento, in taluni casi, dell'incremento massimo, previsto dalla tariffa per i casi caratterizzati da particolare complessità.

Costo degli  
arbitrati

Per quanto riguarda i compensi ai CTU icriteri relativi alla liquidazione delle spese di consulenza tecnica sono disciplinati, con carattere di compiutezza, nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle norme in materia di spese di giustizia).

Gli importi dei compensi liquidati nel 2007 dalla Camera arbitrale, hanno oscillato tra un minimo di € 4.477,31 (comprensivo del rimborso delle spese) ed un massimo di € 18.700,24.

Il compenso massimo richiesto ammonta ad € 21.383,50 ma è stato liquidato in € 16.600,30, in applicazione del citato d. P.R. n. 115.

Nella tabella che segue, sono riportati i dati più significativi concernenti le 10 liquidazioni effettuate nel 2007. Solo in 5 casi sono stati concessi incrementi extra-tabellari in relazione alla particolare complessità o pregio delle consulenze (cfr. art. 52 del d.P.R. n. 115 del 2002).

<sup>13</sup> I massimi tabellari sono calcolati senza applicazione dell'ulteriore maggiorazione che la tabella prevede e che la Camera arbitrale applica non oltre il 30%.

Tabella 7.8 – Liquidazioni dei compensi ai C.T.U. effettuate dalla Camera Arbitrale nel 2007

N. CTU	Valore controversia	Compensi richiesti dai CTU	incremento richiesto	Collaboratori	Compenso tabellare + incremento % deliberato dalla C.A.
1	267.955,80	15.927,44	50	no	9.813,78
2	978.911,56	17.011,09	30	no	17.011,09 tabellare + 30%
3	516.456,90	21.383,50	100	si	16.600,30 tabellare + 50 %
4	463.207,77	14.675,08	60	no	17.480,62 tabellare + 50 %
5	2.756.520,42	21.344,82	100	no	13.812,23 tabellare + 25%
6	1.147.579,39	19.946,93	60	no	18.700,24 tabellare + 50 %
7	1.342.995,83	12.879,04	No	no	12.063,32 vacanze
8	1.156.624,00	14.410,74	No	no	14.390,74 vacanze
9	1.300.487,19	15.400,00	no	no	15.400,00 Compenso determinato dal Collegio arbitrale
10	267.955,80	5.830,00	no	no	4.477,31 vacanze

Per quanto riguarda gli arbitrati liberi, non è possibile fornire indicazioni di carattere esaustivo, perché il dato relativo al compenso liquidato ai C.T.U. non sempre è contenuto nei lodi (o nelle ordinanze di liquidazione dei collegi, laddove pervenute).

Ove ciò è stato possibile, gli importi liquidati ai periti sono risultati in genere superiori a quelli determinati dalla Camera arbitrale.

## 7.2 Arbitrato e Camera arbitrale nell'attuale quadro normativo.

L'estensione delle competenze dell'Autorità e della Camera arbitrale a tutto il settore dei contratti pubblici non ha determinato, nel 2007, modifiche nella natura degli arbitrati amministrati, i quali hanno continuato ad avere ad oggetto, nella totalità dei casi, controversie in materia di lavori pubblici.

E' rimasto in vita il sistema "binario" o "alternativo" introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (cfr. art 5, comma 16-sexies), e confermato dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 113 (art. 241, comma 15), il quale prescrive l'adozione di procedimenti amministrati solo nel caso in cui insorga

disaccordo tra le parti in ordine alla nomina dei presidenti dei collegi arbitrali.

Sono pertanto rimaste in vigore per i giudizi camerale le deroghe alla comune disciplina dettata dal codice di procedura civile. Tra queste si ricordano la nomina dei presidenti dei collegi ad opera della Camera arbitrale nell'ambito dell'albo da essa tenuto, la scelta dei segretari e dei consulenti tecnici di ufficio, operata dai collegi tra i nominativi inclusi negli appositi registri tenuti dalla Camera, la sede degli arbitrati, che in mancanza di diverso accordo tra le parti è stabilita presso la sede centrale dell'Autorità, la liquidazione e il pagamento dei compensi ai C.T.U. ed ai presidenti dei collegi, direttamente effettuata dalla Camera.

**L'attuale  
quadro  
normativo  
sull'arbitrato**

Per quanto riguarda le procedure arbitrali, che dal 1° luglio 2006 sono in ogni caso disciplinate dalle norme del codice di procedura civile, con le deroghe di cui si è detto per gli arbitrati amministrati (artt. 241, comma 2, e 242 del Codice dei Contratti), sono da segnalare solo le lievi modifiche apportate dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 113/2007, il quale ha integrato le ipotesi di riconsuazione degli arbitri, sia nelle procedure libere (lett. eee) che nelle amministrative (lett. ddd).

Per quanto riguarda l'aspetto della giustizia arbitrale relativo alla determinazione dei compensi, la Camera arbitrale nelle ultime relazioni non aveva mancato di segnalare le anomalie derivanti dai diversi criteri di applicazione della tariffa comune adottati dalla Camera e dai collegi liberi, atteso il comprensibile maggior rigore delle liquidazioni disposte da un organo terzo, nel primo caso, rispetto alle autoliquidazioni effettuate dai collegi arbitrali.

Ciò aveva determinato un incremento sensibile del costo degli arbitrati ed in taluni casi l'illegittimo superamento dell'incremento massimo previsto nella tariffa (D.M. 2 dicembre 2000, n. 398), per i casi caratterizzati da maggior complessità.

Nel dichiarato fine di mettere ordine nella materia e di contenere il costo degli arbitrati è stata emanata la legge 24 agosto 2006, n. 248, la quale ha disposto che "per qualsivoglia arbitrato, anche se disciplinato da leggi speciali, la misura del compenso spettante agli arbitri, di cui al punto 9

della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, si applica inderogabilmente a tutti i componenti dei collegi arbitrali rituali, anche se non composti in tutto o in parte da avvocati”.

Peraltro, anche nell’applicazione di tale decreto, nonostante la limitazione della discrezionalità che la nuova norma intendeva perseguire, ha prevalso l’applicazione di criteri difformi assai più benevoli per gli arbitrati liberi che per quelli amministrati. A ciò si aggiunga che la misura dei compensi tabellari previsti nella tariffa resa applicabile dalla legge 248/06 era superiore, in via crescente con l’aumentare dell’importo degli arbitrati, a quella prevista nel sostituito decreto ministeriale n. 398 del 2000.

Ciò ha determinato un andamento crescente, anziché decrescente, della spesa complessiva derivante dalla corresponsione dei compensi arbitrali. Di tale situazione ha preso atto il legislatore che, con il D.Lgs. 31 luglio 2007, n.113 (art. 2, comma 1, lett eee) ha reintrodotta la disciplina precedente, rendendo di nuovo applicabile la tabella allegata al D.M. 398/2000.

Immutato, tuttavia, è rimasto il problema della difformità dei criteri adottati nella determinazione dei compensi da parte della Camera e dei collegi arbitrali, difformità cui si ritiene di potersi ovviare soltanto con l’abolizione del sistema “binario”, unificando “in toto” la disciplina delle procedure arbitrali ed attribuendo così alla competenza di un unico organo esterno rispetto ai collegi deliberanti – quale è nel vigente ordinamento la Camera arbitrale - la liquidazione dei compensi in tutti i giudizi. Qualora si volesse poi incidere riduttivamente sul costo dei collegi, sarebbe sufficiente rideterminare le tariffe applicabili, rendendole più articolate e meno facilmente aggirabili.

E’ da sottolineare che le parti delle controversie hanno solo in massima parte aderito alla richiesta della Camera di depositare, unitamente all’originale dei lodi liberi, copia dei provvedimenti di liquidazione dei compensi adottati dai collegi. Infatti, sono state depositate nel 2007 presso la segreteria della Camera arbitrale n. 130 ordinanze di liquidazione, a fronte di n. 149 lodi definitivi depositati in esito ad arbitrati liberi.